

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

La seduta comincia alle 10.

GIUSEPPINA SERVODIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta dell'8 aprile 1999.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Bressa, Evangelisti, Lento, Polenta, Pozza Tasca e Testa sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 4754-B.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che la XI Commissione permanente (Lavoro) ha chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, del seguente disegno di legge

ad esso attualmente assegnato in sede referente:

S. 932-B. — « Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico » (*approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4754-B).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di trasferimento a Commissione in sede legislativa del disegno di legge n. 4754-B.

(È approvata).

Discussione della domanda di autorizzazione all'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare nei confronti del deputato Dell'Utri (10,04).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della domanda di autorizzazione all'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare nei confronti del deputato Marcello Dell'Utri (Doc. IV n. 17-A).

La Giunta propone di negare l'autorizzazione.

**(Contingentamento tempi esame
— Doc. IV, n. 17-A)**

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione del documento è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 10 minuti (con il limite massimo di 13 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 40 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

rinnovamento italiano popolari d'Europa: 9 minuti; verdi: 8 minuti; rifondazione comunista: 7 minuti; CCD: 7 minuti; socialisti democratici italiani: 5 minuti; federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 50 minuti (più 30 minuti per il gruppo di appartenenza del deputato in questione), è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 1 ora e 2 minuti;

forza Italia: 47 minuti più 30 minuti;
alleanza nazionale: 42 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 35 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 33 minuti;

comunista: 24 minuti;

i democratici l'Ulivo: 24 minuti;

UDR: 23 minuti.

Il collega Berselli? Chiedo che si chiamino i componenti la Giunta per le autorizzazioni a procedere, perché dovevano essere già in aula!

Collegli, sospendo brevemente la seduta perché la Giunta è « scomparsa »!

La seduta, sospesa alle 10,05, è ripresa alle 10,15.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE. Poiché nel corso della votazione potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Si riprende la discussione del Doc. IV, n. 17-A.

PRESIDENTE. Sono arrivati in aula i membri della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio? Bene, do loro il benvenuto, visto che avrebbero dovuto essere qui alle 10.

(Discussione - Doc. IV, n. 17-A)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.

Prego i colleghi di prendere posto. La prego, onorevole Sgarbi, prenda posto. Prego, onorevole La Russa, ha facoltà di parlare.

IGNAZIO LA RUSSA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.* Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola prima del relatore Berselli.

Vorrei mostrare a lei e ai colleghi dell'Assemblea quello che, peraltro, è già noto sulla stampa se non completamente, almeno, nella sua cornice.

Nella giornata di ieri...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole La Russa. Prego l'onorevole Previti di prendere posto. Prego, onorevole La Russa, può continuare.

IGNAZIO LA RUSSA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.* Dopo l'arrivo degli atti da parte del GIP e, quindi, dopo l'arrivo dell'ordinanza di custodia cautelare e della relativa richiesta di autorizzazione, sono giunti al Parlamento - e sono stati trasmessi dal presidente alla Giunta - ulteriori atti che hanno preceduto la decisione della Giunta.

Subito dopo la decisione della Giunta - quando essa si era già spogliata del procedimento, avendolo trasmesso alla Camera -, nella giornata di ieri è perve-

nuto un ulteriore documento: esattamente, una parte di interrogatorio e segnatamente l'inizio di un interrogatorio, che era stato sospeso per necessità di ufficio e rinviato ad altra data; si tratta, comunque, di una parte significativa di interrogatorio.

Pertanto, abbiamo valutato insieme allo stesso Presidente della Camera, l'opportunità di riunire la Giunta dopo aver fatto prendere contezza di quel documento a tutti i suoi componenti, per anticipare i tempi ed essere in grado di riferire all'Assemblea sulla qualità del documento e sulla eventuale possibilità di un rinvio del procedimento in Giunta.

La Giunta si è riunita dalle ore 8,30 di stamattina sino a poco fa; chiedo scusa, con l'occasione, all'Assemblea per il ritardo con il quale i componenti della Giunta sono arrivati in aula, ma ci siamo trovati nella necessità di concludere l'esame in breve tempo.

La Giunta non si è espressa in maniera univoca; debbo dire che, in un clima assolutamente sereno, parte dei membri hanno ritenuto che fosse possibile decidere già oggi — avendo, comunque, i componenti della Giunta preso atto della natura del documento —, mentre un numero altrettanto ampio di membri dell'organo hanno ritenuto che il documento sia tale da richiedere un'ulteriore valutazione ed un possibile ripensamento della proposta della Giunta.

Debbo sottolineare che anche i componenti della Giunta che hanno valutato più opportuna una ipotesi di ritorno del provvedimento all'esame dell'organo hanno ritenuto necessario che il tutto avvenga con estrema rapidità; la Giunta è disponibile, in tale evenienza, a riconvocarsi oggi pomeriggio o, al massimo, domani.

Ripeto, in ogni caso, che la Giunta non è in grado di esprimere un parere univoco, essendo le due posizioni formulate sostanzialmente equivalenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Berselli.

FILIPPO BERSELLI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole

Dell'Utri è indagato per due reati specifici, all'attenzione di quest'Assemblea: il reato di tentata estorsione ed il concorso nel reato di calunnia. Per questi due reati la procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo chiese al giudice per le indagini preliminari di quel tribunale una misura cautelare carceraria, che fu disposta. La procura della Repubblica di Palermo, prima di dare esecuzione a quel provvedimento, ha chiesto la doverosa autorizzazione da parte di questo ramo del Parlamento. Come i colleghi sanno, perché possa essere disposta legittimamente una misura cautelare è indispensabile che vi siano gravi indizi di colpevolezza: una volta erano previsti « sufficienti indizi » di colpevolezza, mentre oggi sono necessari « gravi indizi » di colpevolezza.

Per quanto riguarda il reato di tentata estorsione, tutto parte da una denuncia presentata da tale Garraffa, presidente della Pallacanestro Trapani, il quale riferisce di un tentativo di estorsione posto in essere in suo danno nei primi anni novanta: da allora ad oggi sono trascorsi nove anni. Questo tentativo di estorsione sarebbe legato ad una iniziativa di sponsorizzazione attraverso la quale la Birra Messina (gruppo Dreher-Heineken) corrispose alla Pallacanestro Trapani, appena promossa dal campionato di serie A/2 a quello di A/1, la somma di 1 miliardo 500 milioni. Il Garraffa riferisce, a distanza di sette anni dai fatti, di essere stato oggetto di un tentativo di estorsione da parte dell'onorevole Dell'Utri, allora presidente di Publitalia, che lo sollecitava a restituire il 50 per cento dell'importo della predetta sponsorizzazione, cioè 750 milioni di lire. All'iniziale pressione telefonica sarebbe poi seguita una vera iniziativa diretta, da parte di due esponenti della mafia locale, tali Buffa e Virga, che si sarebbero recati presso l'ospedale in cui era primario il Garraffa e, in occasione di questo incontro, avrebbero esercitato ulteriori pressioni, giungendo alle minacce. Il tentativo di estorsione si sarebbe concluso in un secondo tempo, a seguito di ulteriori telefonate fatte dall'onorevole Dell'Utri al

Garaffa medesimo. Quindi, in sostanza, l'impianto accusatorio si basa esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal Garaffa molto tempo dopo i fatti che sono oggi contestati all'onorevole Dell'Utri.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per il reato di tentata estorsione in linea generale il comune cittadino non viene mai sottoposto a carcerazione preventiva, quindi non è giusto richiamare una pretesa disparità di trattamento, invocando l'articolo 3 della Costituzione, tra il parlamentare che per un tentativo di estorsione non va in carcere ed il comune cittadino che invece ci andrebbe, non essendo coperto dall'articolo 68 della Costituzione. A parte il fatto che l'articolo 68 prevede garanzie non tanto a tutela del parlamentare quanto dell'intero Parlamento, vi è da dire che nel caso di specie sarebbe uno scandalo se un comune cittadino andasse in galera per un reato di questo tipo: ripeto, non si è mai visto, non accade mai che per il tentativo di estorsione un comune cittadino finisca in carcere.

Il secondo reato contestato all'onorevole Dell'Utri è quello di concorso nel reato di calunnia commesso da tali Cirfeta e Chiofalo. L'attività che si assume posta in essere dall'onorevole Dell'Utri è certamente successiva alle iniziali denunce fatte dal Cirfeta nei confronti di un gruppo di pentiti che si sarebbe organizzato per coinvolgere sia l'onorevole Dell'Utri sia l'onorevole Berlusconi. La pretesa attività messa in essere dall'onorevole Dell'Utri è quindi pacificamente successiva a queste iniziali denunce, tant'è che da parte di alcuni componenti la Giunta si è prospettata anche l'ipotesi che non ci si trovi in presenza di un concorso nel reato di calunnia, bensì di un tentativo di subornazione di teste. Ciò in quanto il reato di calunnia, che si suppone sia stato commesso dal Cirfeta, sarebbe antecedente all'attività posta in essere dall'onorevole Dell'Utri: si sarebbe consumato, quindi, in un periodo precedente.

Voglio ricordare all'onorevole Presidente e agli onorevoli colleghi che il reato di calunnia è particolarmente difficile da

individuare, tant'è che è abbastanza raro che si proceda ed è ancor più raro che si arrivi ad una condanna in sede penale. La regola è che comunque il supposto calunniatore non venga mai sottoposto a misura carceraria, in quanto è il tribunale che deve decidere se questi debba essere condannato; neppure in quella sede viene mai disposta una misura cautelare carceraria.

Per il reato di calunnia non vi è mai custodia cautelare: il calunniatore va in galera solo quando la sentenza è definitiva e quando non abbia potuto beneficiare della sospensione condizionale. La regola, quindi, che riguarda tutti, e non solo i parlamentari, è che in presenza di un reato di calunnia il parlamentare non vada in carcere così come, peraltro, qualsiasi altro cittadino. In questo caso non è invocabile l'articolo 3 della Costituzione, che stabilisce che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, perché, anche se l'articolo 68 della Costituzione garantisce una tutela, non al parlamentare ma al *plenum*, va ricordato che nessun cittadino finisce in carcere per aver commesso un reato di questo tipo.

Pertanto, dobbiamo valutare la posizione dell'onorevole Dell'Utri senza farci minimamente influenzare dal fatto non vero che se non fosse parlamentare sarebbe già in carcere. Sono stati oggetto di misure cautelari carcerarie i coindagati dell'onorevole Dell'Utri, ma in tutti gli altri procedimenti penali di questo tipo nessuno finisce in carcere sia nel caso del reato di tentata estorsione sia nel caso di concorso nel reato di calunnia.

Che cosa è chiamato a valutare questo ramo del Parlamento in funzione dell'ordinanza emanata dal giudice delle indagini preliminari che ha disposto la misura cautelare nei confronti dell'onorevole Dell'Utri? Secondo alcuni, deve valutare se sussista il cosiddetto *fumus persecutionis* che era indubbiamente rilevante prima della riforma dell'articolo 68 della Costituzione quando, cioè, esisteva ancora l'istituto dell'autorizzazione a procedere. Anche allora, però, quando la Camera dei deputati veniva ad essere investita di una

duplice richiesta di autorizzazione a procedere e di autorizzazione all'arresto, in assenza del *fumus persecutionis* veniva concessa l'autorizzazione a procedere, ma nello stesso tempo sia la Camera dei deputati sia il Senato della Repubblica hanno sempre respinto — lo ripeto — la richiesta di arresto del parlamentare.

In questi cinquant'anni di vita parlamentare solamente in quattro casi fu concessa l'autorizzazione all'arresto. Per quanto riguarda l'onorevole Abbatangelo, egli fu posto in carcere in seguito ad una sentenza definitiva: pertanto, il voto della Camera si risolse sostanzialmente in un atto dovuto, visto che la sentenza di condanna non era ormai più impugnabile e la Camera non avrebbe potuto fare diversamente.

Gli altri tre casi nei quali la Camera autorizzò l'arresto del parlamentare riguardarono l'onorevole Saccucci, l'onorevole Toni Negri e l'onorevole Moranino. Tutte e tre le vicende erano molto gravi in quanto riguardavano, tra gli altri, casi di tentato omicidio, omicidio, banda armata e strage: casi tutti gravissimi, voglio sottolinearlo, onorevoli colleghi. Essi, lo ripeto, non sono in alcun modo paragonabili ai due reati che sono stati contestati all'onorevole Dell'Utri e per i quali si chiede l'autorizzazione all'arresto.

Pensare di paragonare a quei casi gravissimi un tentativo di estorsione o un concorso nel reato di calunnia è veramente cosa che offende la comune intelligenza.

Voglio anche ricordare, a tale riguardo, che in questa legislatura abbiamo avuto altri casi sottoposti al nostro esame. Senza entrare nel merito di essi, per i quali l'aula, sempre e comunque, ha respinto la richiesta di arresto, dirò che si trattava di reati obiettivamente più gravi di quelli oggi contestati all'onorevole Dell'Utri.

La Camera fece bene — allora — a respingere la richiesta di arresto; deve fare altrettanto bene a respingere — oggi — la richiesta di arresto dell'onorevole Dell'Utri per reati infinitamente meno gravi rispetto a quelli di allora.

È necessario valutare il *fumus persecutionis*? A mio avviso ed a avviso della maggioranza della Giunta, no! Nella memoria dell'onorevole Dell'Utri si parla di una congiura posta in essere nei suoi confronti da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo; da parte di alcuni è stato invocato il *fumus persecutionis* o comunque un certo accanimento giudiziario nei confronti del Dell'Utri. Ho cercato di ricordare prima che nella storia di questo Parlamento ben poche volte è stata negata l'autorizzazione all'arresto in presenza del *fumus persecutionis*; quasi sempre non si trattava di *fumus persecutionis*, ma di altre e diverse circostanze che la Camera dei deputati prese in considerazione per respingere la richiesta di arresto.

Onorevole Presidente, in questa sede noi dobbiamo assicurare una sorta di bilanciamento tra il diritto indubbio della giustizia a proseguire il suo corso e la tutela doverosa del *plenum* del Parlamento; dobbiamo valutare se esistano in concreto indizi gravi di colpevolezza a carico dell'onorevole Dell'Utri; dobbiamo valutare se esistano in concreto attuali, gravi pericoli di inquinamento probatorio e se esistano in concreto gravi e fondati pericoli di reiterazione del reato.

Per quanto riguarda il tentativo di estorsione — lo ricordavo prima — ci si riferisce ad un episodio che si suppone sia stato commesso nove anni fa. È da due anni che la procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo ha avviato le indagini; soltanto dopo questi due anni è stato chiesto ed è stato ottenuto l'arresto dell'onorevole Dell'Utri, per un periodo, onorevoli colleghi, di quattro mesi. Mi sto riferendo ad un reato commesso nove anni fa, un reato infinitamente meno grave rispetto a quelli per i quali è stato autorizzato l'arresto nei tre casi che ho prima citato e per un periodo di quattro mesi. Questa è la situazione in ordine ai pretesi gravi indizi di colpevolezza.

Si assume che l'onorevole Dell'Utri, in riferimento al tentativo di estorsione, avrebbe posto in essere iniziative volte all'inquinamento probatorio. Su quale

presupposto? Sul presupposto che un testimone avrebbe reso dichiarazioni non veritiere, menzognere.

Dando per ammesso, onorevoli colleghi, che tale Piovella non abbia dichiarato il vero allorché è stato ascoltato, manca però, nel caso di specie, la prova di qualsiasi contatto, di qualsiasi collegamento tra lui e l'onorevole Dell'Utri. Mancando tale collegamento, non è pensabile sostenere che ci si trovi in presenza di un tentativo di inquinamento da parte dell'onorevole Dell'Utri.

Può darsi che Piovella ed altri non abbiano dichiarato il vero; può darsi che Piovella ed altri abbiano reso dichiarazioni menzognere, ma da qui a dire che le responsabilità di queste menzogne o di queste non veritiere dichiarazioni debba ricadere in capo alla persona dell'onorevole Dell'Utri, francamente mi sembra che il passo sia troppo lungo. Non vi è alcun elemento per collegare queste pretese, supposte non veritiere dichiarazioni ad un intervento svolto da parte dell'onorevole Dell'Utri.

Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, abbiamo già sollevato nella nostra iniziale relazione per la Giunta il problema dell'incompetenza per territorio in capo alla procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo per quanto attiene alla richiesta di un provvedimento restrittivo nei confronti dell'onorevole Dell'Utri da parte del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo. Qualcuno ha sostenuto che la questione dell'incompetenza per territorio sarebbe un argomento che non ci dovrebbe interessare. Vediamo come si sostanzia la nostra asserita incompetenza per territorio, onorevole Presidente e onorevoli colleghi. La questione è stata affrontata dalla Giunta e sono risultati molto più numerosi gli argomenti addotti da coloro che sostenevano l'inesistenza della competenza, rispetto a quelli di coloro che sostenevano, invece, l'esistenza di quella competenza.

Il reato di tentata estorsione inizia, onorevoli colleghi, con le supposte telefonate minacciose dell'onorevole Dell'Utri da

Milano al Garraffa, prosegue con i due interventi intimidatori di Buffa e di Virga a Trapani e si conclude con ulteriori telefonate intimidatorie e pressanti dell'onorevole Dell'Utri sempre da Milano al Garraffa. Il reato inizia, quindi, a Milano, continua a Trapani, si consuma a Milano. La competenza della procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo non esiste assolutamente.

Per quanto riguarda il reato di calunnia, esso nasce con le denunce del pentito Cinfeta presso la casa circondariale di Paliano e continua con altre denunce inviate alle Direzioni distrettuali antimafia di Lecce e di Bari. Il reato è, quindi, di competenza del tribunale all'interno del cui circondario si trova la casa circondariale di Paliano, oppure è di competenza dei tribunali di Bari o di Lecce, ma in nessun caso può essere individuata la competenza della procura della Repubblica prima, e del giudice delle indagini preliminari poi, di Palermo. L'argomento sottoposto all'attenzione della Giunta, sviluppato anche da altri colleghi e da me riportato nella relazione conclusiva, è rilevante perché non si può accettare il principio secondo il quale, in presenza di un'incompetenza per territorio, la questione non dovrebbe interessare questo ramo del Parlamento. Interessa, eccome!

Onorevoli colleghi, pensate al caso in cui un pubblico ministero incompetente per territorio chieda a un giudice per le indagini preliminari parimenti incompetente un provvedimento restrittivo che il giudice incompetente dispone, mentre un altro pubblico ministero (quello sì competente) avrebbe potuto non richiederlo ad un giudice (quello sì competente) che avrebbe potuto non adottarlo. Non ci troviamo forse in presenza di una situazione particolarmente anomala e di una vicenda di cui non possiamo non interessarci nel momento in cui ci è chiesta l'autorizzazione ad arrestare un collega? Dobbiamo certamente valutare anche il problema dell'incompetenza per territorio al fine di concedere o meno l'autorizzazione all'arresto.

Dicevo prima che non credo alla congiura e neanche al *fumus persecutionis*. Certamente non esistevano però le esigenze cautelari per chiedere ed ottenere l'arresto dell'onorevole Dell'Utri. Indubbiamente il problema dell'incompetenza per territorio ha, tuttavia, una ricaduta pesante e — direi — decisiva nel vostro e nel nostro giudizio. L'assenza di esigenze cautelari e di gravi indizi di colpevolezza, nonché la tutela doverosa che si deve assicurare al *plenum* perché non è consentito in nessun Parlamento che una maggioranza possa ridurre numericamente la minoranza attraverso provvedimenti cautelari posti in essere da una magistratura in qualche modo disponibile, inducono a rigettare l'istanza di autorizzazione dell'arresto formulata nei confronti dell'onorevole Dell'Utri. La tutela del *plenum* del Parlamento non rappresenta una garanzia per il singolo parlamentare, bensì per l'intero Parlamento così come previsto dalla nostra Costituzione. L'articolo 68 prevede la possibilità per il parlamentare di non andare immediatamente in carcere, ma prevede anche la possibilità per lo stesso parlamentare di finirci in presenza di determinate circostanze.

Riteniamo che nel caso concreto non vi siano assolutamente le condizioni per addivenire ad una decisione di quest'Assemblea favorevole alla richiesta di arresto siccome sproporzionata rispetto ai reati contestati. Pertanto, onorevoli colleghi, mi riporto alla relazione scritta invitandovi a votare a favore delle nostre conclusioni per il rigetto dell'istanza di autorizzazione dell'arresto disposto dal giudice per le indagini preliminari nei confronti dell'onorevole Dell'Utri (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale e misto-centro cristiano democratico*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia: chi non è interessato può uscire dall'aula, gli altri non dovrebbero disturbare.

È iscritto a parlare l'onorevole Abbate. Ne ha facoltà.

MICHELE ABBATE. La delicatezza del tema credo renda difficile il compito mio e di tutti coloro che debbono intervenire, in relazione al tempo assegnato a ciascuno di noi sulla base di una ripartizione dei tempi di cui, peraltro, capisco la necessità. Chiedo scusa pertanto se mi sarà impossibile esprimere compiutamente il mio convincimento.

Dirò subito, signor Presidente, signori deputati, che il documento al nostro esame mi appare inutilmente ridondante di persone, di riferimenti, di fatti, di allegati, di sopravvenienze di documenti che credo non favoriscono un approccio sereno al tema. Si tratta di una ridondanza indicativa, a mio avviso, di una preoccupazione, starei per dire di una consapevole debolezza, piuttosto che volta ad ampliare l'area delle notizie utili e delle conoscenze che possono aiutarci nell'esame della vicenda alla nostra attenzione.

A mio avviso, signor Presidente, signori deputati, il primo segnale di questa debolezza è il riferimento, tenacemente coltivato, ad un episodio, quello relativo alla supposta associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, che rimane sostanzialmente estranea al tema della custodia cautelare; estranea perché in alcun modo oggettivamente correlata e con l'unico punto di collegamento di una connessione soggettiva di scarsa significazione. Eppure, a questo episodio l'ordinanza dedica ben oltre cento pagine, espressione di una tenacia investigativa che, a mio avviso, ha una limitata utilità in questa sede.

Comprendo che da quelle pagine possano e direi debbano trarsi severe indicazioni su talune frequentazioni non proprio da oratorio dell'onorevole Dell'Utri. Comprendo meno che questi fatti possano concorrere ad irrobustirne probatoriamente altri, quelli cioè in relazione ai quali si chiede la misura cautelare, sicché ne risulterebbe esaltato il compendio delle ragioni legittimanti l'arresto. Dirò con molta franchezza che questo mi sembra un artificio dialettico.

Entrando nel tema, dirò che la non esaltante vicenda della reiterazione dei

nostri interventi su questa materia non ci ha purtroppo consentito, forse per la delicatezza estrema del compito, la formazione di criteri per un orientamento uniforme. Alcuni punti, tuttavia, sono stati fissati, come quello relativo ad un fatto (peraltro, credo che questa finisca per essere un'ipocrisia, almeno nelle dichiarazioni di intenti): noi non siamo tenuti ad una esplorazione minuziosa, anche se questo mi riesce difficile pensarlo, visto che su di noi sono stati rovesciati chili di carte, decine di migliaia di pagine. Credo sia ormai superato il principio del *fumus persecutionis*, la persecuzione intenzionale, come unica condizione ostativa all'accoglimento della richiesta di esecuzione di arresto di un deputato. Su tale argomento sorvolo perché, diversamente, spenderei molto tempo. In effetti, credo siamo tutti d'accordo sul fatto che le nostre valutazioni debbano essere tese a ricercare anomalie, vizi, eccessi in qualche modo incidenti sui momenti di sintesi di qualsiasi misura cautelare, da tutti conosciuti, ossia l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari.

Alla luce di tali premesse, l'ipotesi del tentativo di estorsione ricostruita nel documento al nostro esame, oggetto giustamente di caparbie ed anche affannose indagini, rivela eccessi interpretativi dei fatti e, se volete, in certa misura anche delle norme violate; tali eccessi finiscono inconsapevolmente per atteggiarsi a pregiudizi, che possono condizionare la nostra valutazione proprio sui momenti di sintesi dei quali ho parlato, cioè, lo ripeto, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari.

In relazione all'ipotesi di estorsione — entro subito nel tema — osservo che essa risale a circa nove anni fa e che, pertanto, anche il più sprovveduto e meno scaltro degli indagati avrebbe avuto la possibilità di preparare una difesa impenetrabile; tale ipotesi, peraltro, è stata sottoposta a minuziosi controlli ai quali, forse, è mancata soltanto qualche verifica, pure opportuna, relativa a fatti da addurre a discolpa. Rispetto ad una ipotesi di reato che risale a nove anni fa, è sostenibile

immaginare una esigenza cautelare di non inquinamento delle prove, peraltro legata ad un termine di quattro mesi e a ragioni neppure dichiarate e, data l'enorme congerie della materia, neanche facilmente immaginabili?

Pur nel quadro di un sincero apprezzamento della scrupolosa compiutezza funzionale dei pubblici ministeri, faccio fatica a condividere le loro valutazioni su tale aspetto della vicenda. Mi chiedo — è una curiosità che nasce proprio dall'osservazione di taluni eccessi logici rivelatori delle anomalie delle quali vi ho parlato — come e perché il Garraffa si sia ricordato di aver subito un tentativo di estorsione a distanza di sette anni; infatti, lo ha riferito al giudice soltanto sette anni dopo).

Non so — e credo mi sia difficile saperlo — se, come ha sostenuto l'onorevole Dell'Utri dinanzi alla Giunta, quella che quest'ultimo ha definito una falsa macchinazione del Garraffa sia stata animata da poco nobili sentimenti di vendetta o da altre addirittura ignobili ragioni. So per certo, però, che tale inopportuno e sospetto ritardo ha indubbiamente ostacolato una immediata, efficace e trasparente ricostruzione dei fatti, provocando, o comunque favorendo, un serio inquinamento della ricerca.

Mi domando ancora come, da chi o per il tramite di chi fu concluso il contratto di sponsorizzazione tra la Birra Messina e la Pallacanestro Trapani, posto che la presenza di Dell'Utri — credo che tale dato sia pacifico —, la sua supposta partecipazione, avvenne non nella fase della formazione della volontà negoziale ma in quella dell'adempimento, se volete del mancato adempimento, degli obblighi nascenti dal contratto. E ancora, come e perché sono rimasti fuori dalla vicenda giudiziaria...

PRESIDENTE. Onorevole Abbate, il tempo a sua disposizione è esaurito.

MICHELE ABBATE. Signor Presidente, vorrei comunque tirare le mie conclusioni sul tema della tentata estorsione. In

Giunta ho espresso un giudizio di non condivisione della richiesta dell'arresto, che confermo in questa sede. Sul tema della calunnia, che è molto più delicato e che esigeva chiarimenti che non sono in grado di esprimere, preannuncio in questa sede l'astensione (*Applausi dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, forza Italia ha votato in Giunta e voterà in aula a favore della proposta dell'onorevole Berselli e, quindi, contro la richiesta di arresto dell'onorevole Dell'Utri avanzata dalla procura e dal GIP di Palermo, non tanto per motivi di schieramento politico quanto per motivi di ordine giuridico e costituzionale che qui di seguito si richiama. Secondo l'articolo 27 della Costituzione l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva, dal che dovrebbe discendere che è vietata la carcerazione preventiva. Essa è, invece, consentita dall'articolo 13 della Costituzione e dall'articolo 272 del codice di procedura penale ma solo nei casi previsti dall'articolo 273 e 274 del codice di procedura penale e cioè in presenza di gravi indizi di colpevolezza, di situazioni di concreto e attuale pericolo di fuga, di situazioni di concreto pericolo di inquinamento probatorio e di concreto pericolo di reiterazione del reato. Inoltre, secondo l'articolo 25 della Costituzione nessuno può essere sottratto al proprio giudice naturale. Alla stregua di detti principi la carcerazione preventiva dovrebbe essere considerata eccezionale, come ultima *ratio* e, comunque è stato considerato eccezionale l'arresto di un deputato, atteso che in cinquant'anni di storia repubblicana si sono verificati solo quattro arresti per fatti molto gravi e per reati di sangue poiché occorre conciliare, fra l'altro, le esigenze di giustizia con le esigenze di rispetto del *plenum* del Parlamento, inteso non già in senso numerico ma in senso

complessivo e politico, specialmente quando si tratta di arrestare un deputato dell'opposizione.

È lecito presumere e sperare che ogni giudice, allorché giudica e dispone l'arresto del più umile dei cittadini, sia sereno e persegua solo fini di giustizia ed applichi rigorosamente le norme di diritto processuale e sostanziale e si riferisca alla Costituzione, ma può anche non accadere. È per questo che, allorché si tratta di procedere all'arresto di un parlamentare, il provvedimento del giudice viene sottoposto al vaglio del Parlamento ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. Il Parlamento non è certo il tribunale del riesame, ma è chiamato solo a giudicare se il giudice sia stato sereno o prevenuto nei confronti del parlamentare, cioè se ricorra il *fumus persecutionis*. Solo se non vi è traccia di alcun *fumus*, cioè se si accerta che il giudice è stato sereno in tutta la procedura, e solo in quel caso, si può procedere all'arresto.

È assurdo pretendere che i magistrati ammettano nel loro provvedimento il loro eventuale pregiudizio nei confronti del parlamentare però si possono verificare delle forzature, delle smagliature, degli eccessi di interpretazione, sia della legge processuale sia della legge sostanziale, tali da far nascere il sospetto, sia pur vago, di un giudizio non sereno nei confronti del parlamentare. E nel caso di Dell'Utri le forzature ci sono state, tante e non di poco rilievo, sia nella formulazione della richiesta di custodia cautelare, sia nella interpretazione delle esigenze cautelari, che non sussistono, sia nel sentirsi competenti per emettere un determinato provvedimento, laddove quest'ultimo sarebbe stato di competenza di altro giudice.

Mi domando se sia necessario chiedere e disporre l'arresto di un parlamentare per una tentata estorsione, asseritamente commessa nel lontano 1991, priva di un serio supporto probatorio e senza che ricorra nessuna delle esigenze cautelari citate innanzi. La denuncia viene formulata a fine febbraio del 1997, a margine di un interrogatorio cui il Garraffa era stato sottoposto per altri fatti gravi per cui si

procedeva a suo carico. Essa viene portata avanti soltanto perché i pubblici ministeri lo avevano « invitato » a sottoscrivere un verbale, che si era rifiutato di firmare. Il pubblico ministero precedente e l'assistente giudiziario a quell'interrogatorio avevano redatto una relazione e quindi il pubblico ministero ha dovuto portare avanti questa accusa. Si tenga presente, onorevoli colleghi, che nell'interrogatorio del 9 ottobre 1997 il Garraffa dimostra di essere animato da grande rancore nei confronti di Dell'Utri, giacché si lamentava di non essere stato appoggiato nelle elezioni del 1994 (mentre fu appoggiato un suo avversario, un certo senatore D'Alì), che gli fosse stato impedito di parlare con Berlusconi e di essere stato depennato dalla lista elettorale preparata dall'onorevole Micciché; infatti, nel momento in cui Dell'Utri avrebbe visto quel nome, sarebbe saltato sulla sedia e lo avrebbe fatto depennare. E come mai dell'Utri — che avrebbe detto a Garraffa: « abbiamo uomini e mezzi »; che manda Virga, un mafioso di Trapani, a detta dei giudici, che peraltro era amico di Garraffa, che gli aveva addirittura salvato un figlio ... che è così potente poi non fa niente in danno di Garraffa e si limita a non farlo partecipare al *Maurizio Costanzo show*? Non desta sospetto, onorevoli colleghi, il fatto che si chieda l'arresto dopo che sono trascorsi due anni dall'iscrizione della notizia del reato nel registro degli indagati, senza che ricorra alcuna esigenza di carattere cautelare? Qual era il giudice competente? Quello di Palermo o quello di Trapani?

Altro indizio grave di *fumus* o comunque di interpretazione eccessivamente prevenuta nei confronti del Dell'Utri è stato richiamato poc'anzi dall'amico onorevole Abbate e si riferisce al fatto che nella richiesta di custodia cautelare si inserisce il capo B, relativo ad un asserito traffico di droga, per il quale, sia a detta del pubblico ministero, sia a detta del GIP, non vi sono a carico di Dell'Utri elementi che possano giustificare la richiesta di custodia cautelare. Allora perché hanno inserito nell'ordinanza di

custodia cautelare questa vicenda? La deduzione che ciò sia stato fatto per presentare all'opinione pubblica una situazione processuale più grave di quella effettiva è inevitabile: certamente, presentare un deputato come un trafficante di droga rende legittima, anzi doverosa, agli occhi della collettività, ignara della realtà processuale, qualsiasi richiesta, anche la più grave.

Ma dove la violazione delle norme costituzionali e di diritto processuale sulla competenza assume aspetti inquietanti, da rendere evidente il *fumus persecutionis*, è nella richiesta di custodia relativa alla calunnia, che è un reato difficile a dimostrarsi e punito con una pena non grave. Comunque un fatto è certo: negli ultimi anni vi sono state solo una o due richieste di custodia cautelare per calunnia. Perché sussista il reato di calunnia è necessario che si accusi taluno sapendolo innocente. Chi sono i protagonisti di questa vicenda? Sono i pentiti.

I pentiti sono un argomento delicatissimo, da affrontare con grande prudenza: avendo i giudici di Palermo trattato alcuni pentiti in un modo ed altri in un altro modo, avendone considerati alcuni come il Vangelo ed altri come roba da marciapiede, già questo dimostra che vi è una valutazione dei giudici sull'argomento dei pentiti diversa da ciò che normalmente avviene o dovrebbe avvenire in tutte le aule giudiziarie.

Abbiamo visto che Chiofalo ha detto una cosa e poi ne ha detta un'altra: quale attendibilità possiamo riconoscere a persone che sono imputate di gravissimi reati, alcune delle quali sono state condannate per diffamazione e per calunnia ed altre dichiarate inattendibili da sentenze passate in giudicato? Per altro, Cirfeta era stato dichiarato, invece, attendibile ed aveva dato la possibilità di sconfiggere la Sacra corona unita. Già questo atteggiamento dei giudici non è normale, rappresenta una forzatura nell'interpretazione di tutte le situazioni relative ai pentiti.

Qual è il giudice competente per verificare l'attendibilità dei pentiti ed eventualmente emettere a carico dell'onorevole

Dell'Utri un provvedimento restrittivo? Vivaddio, è il tribunale di Palermo! Dell'Utri aveva presentato una lista testimoniale, il 22 settembre 1998 aveva parlato degli incontri con Chiofalo e con Cirfeta, aveva chiesto una sollecita audizione perché i fatti indicati nella lista testimoniale erano gravi: si oppose però il pubblico ministero che, letta l'istanza testimoniale ed individuato il nome dei pentiti che si erano proposti come testimoni, ha ritenuto di portare avanti un processo parallelo. Questa situazione è anomala e grave: essa sta a dimostrare come la Costituzione sia stata violata con riferimento all'articolo 25...

PRESIDENTE. Onorevole Saponara, il tempo a sua disposizione è terminato; concluda.

MICHELE SAPONARA. Confermo dunque sul piano delle conclusioni le mie considerazioni iniziali e dichiaro una posizione contraria all'arresto di Dell'Utri: invito pertanto i colleghi a votare a favore della proposta dell'onorevole Berselli (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

MAURO PAISSAN. Chiedo di parlare sull'ordine di lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO PAISSAN. Signor Presidente, la seduta odierna era inizialmente programmata per le ore 9: la decisione dei presidenti di gruppo di ieri sera e poi il ritardo della Giunta l'hanno fatta effettivamente iniziare alle 10,20, se non dopo. Questo ritardo rischia di collocare la votazione, delicatissima, sul caso che stiamo discutendo verso le ore 14, orario in cui sono programmate diverse riunioni, nonché alcune tribune televisive e radiofoniche sul tema del referendum: le chiedo pertanto, signor Presidente, di volere programmare i nostri lavori in modo che la votazione abbia luogo alle 15. Potranno così essere rispettati gli appuntamenti politici extra-aula.

PRESIDENTE. Colleghi, cercherò di dare un elemento di certezza; facendo un po' di conti, la discussione generale richiederà ancora circa tre ore, anche perché ho visto che i colleghi utilizzano interamente il tempo a loro disposizione, come era prevedibile e come è giusto per una questione delicata. Quindi, visto che sono le 11, potremo terminare la discussione generale alle 14; per le dichiarazioni di voto avremo poi bisogno di circa due ore. Propongo, quindi, di sospendere la seduta mezzora e di riprendere alle 14,30, per giungere al voto tendenzialmente tra le 16 e le 16,30, a seconda del tempo che i colleghi utilizzeranno. Questo perché tutti abbiano più o meno certezza sui tempi di votazione.

MARIDA BOLOGNESI, *Presidente della XII Commissione*. E le Commissioni?

PRESIDENTE. Questo è il lavoro dell'Assemblea: le Commissioni non sono state da me sconvocate, né mi è giunta richiesta in tal senso.

È iscritto a parlare l'onorevole Sgarbi, al quale ricordo che ha a disposizione complessivamente 13 minuti, che può utilizzare come ritiene tra questa fase e quella delle dichiarazioni di voto. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Onorevoli colleghi, onorevole Presidente, collega Dell'Utri, piuttosto che rammentare come è stato fatto fino ad ora questioni tipiche dei tribunali con citazioni quasi caricaturali dei nomi dei pentiti che sembrano usciti da romanzi di Gadda o di Pasolini come « ciofeca Chiofalo » o « Cirfocolo » (pentiti i cui nomi corrispondono ad una vaghezza rispetto all'attendibilità che a loro può essere riconosciuta, la quale porta a considerarli affidabili quando parlano con i magistrati; affidabili quando contribuiscono a smantellare la Sacra corona unita; inaffidabili, quando testimoniano a favore di Dell'Utri; e poi ancora affidabili quando testimoniano contro Dell'Utri), credo che dovremmo — in questa chiave pirandelliana, in cui la letteratura è do-

minante sia nei nomi che nei comportamenti — cominciare a valutare una serie di paradossi. Il primo di tali paradossi dovrebbe essere il seguente: io, che ho combattuto per anni per difendere il Parlamento dalle aggressioni di una magistratura che ha un programma politico definito, chiarito, preciso e che è arrivata, attraverso alcuni suoi esponenti, a dichiarare che questo Parlamento ha abrogato la mafia essendone complice, dovrei essere a questo punto nella condizione di chiedere l'arresto per Marcello Dell'Utri.

Questa sarebbe forse la posizione nello stesso tempo più paradossale e più logica perché il dato vero, il dato drammatico di queste ore è che noi siamo in piena campagna elettorale. Accettando allora una indicazione che ha sovvertito alcuni principi di questa Camera, che per decenni ha affrontato argomenti delicati relativi alla coscienza con il voto segreto, a partire dal 1993 quel voto è diventato palese, per una trasparenza rispetto ai cittadini che in realtà è la forma più alta di ipocrisia: si è inteso, cioè, barattare la coscienza con la fedeltà ad un partito!

La norma prevede quindi che il voto su questioni tanto delicate sia segreto; però, Napolitano, nel 1993, con un gesto demagogico e populistico, stabilì la regolarità del voto palese. Si arrivò al paradosso, nello specchiarsi dell'aula della Camera in quella del Senato, che il senatore Andreotti (il primo ipocrita di questa Repubblica) votò contro se stesso per andare ad un processo nel quale non credeva, con dei giudici di cui non si fidava, ma di cui diceva di fidarsi!

Ed il paradosso continua, perché per il capo della mafia i prudentissimi magistrati di Palermo (tanto amati dal mio amico e collega Bielli), arrivano oggi a chiedere quindici anni di carcere per bocca di un magistrato inquisito per mafia.

È un doppio paradosso: abbiamo una richiesta di quindici anni per mafia, per concorso esterno e poi per associazione interna di stampo mafioso, avanzata da un pubblico ministero che è a sua volta sotto inchiesta per associazione mafiosa!

Il buon gusto, il passo indietro, che tante volte si è chiesto, non connota evidentemente i comportamenti del dottor Lo Forte.

Sottolineo però che, in tanto grave, paradossale e pirandelliana situazione, si innesta un altro elemento, onorevole Bielli: che mai quei magistrati, convinti della colpa gravissima contro lo Stato e nello Stato del senatore Andreotti, hanno neppure per un attimo pensato di chiederne l'arresto (guarda un po'!). Abbiamo il grande Andreotti, per il quale si chiedono quindici anni, che non è stato neanche sfiorato da una richiesta cautelare di detenzione, e abbiamo il piccolo Dell'Utri, che ha una sola grave responsabilità in 58 anni di vita, di cui almeno 30 legati sicuramente alla mafia, secondo questa ricostruzione, che, nella distrazione dei magistrati, per trent'anni non è stato in nessun modo indagato, né riguardato come criminale, pregiudicato e, tanto meno, mafioso.

Guarda caso, l'urgenza di inquisirlo e di chiederne l'arresto interviene quando egli diventa il motore e l'animatore fondamentale di un partito notoriamente mafioso, quale forza Italia. E dite che questa inchiesta è di natura giudiziaria? Si tratta di un'inchiesta in cui si vuol fare l'estremo sfregio ad un partito in piena campagna elettorale, così come si è fatto un estremo sfregio al partito popolare con la richiesta di quindici anni per Andreotti, perché siamo in campagna elettorale.

Forza Italia cammina anche senza il motore di Dell'Utri, ma occorre ricordare che alla sua origine c'è l'acqua inquinata del mafioso Dell'Utri. Allora, come pensare che quest'Assemblea voti secondo coscienza, quando tra qualche giorno si svolgerà il referendum, simbolo del nuovo, dell'Italia pulita, dei partiti che finalmente muoiono e possono comodamente ricattare nei due poli, secondo il modello indicato dal senatore Di Pietro e da lui applicato in maniera assolutamente rigorosa? Come farlo, quando siamo a meno di due mesi dalle elezioni europee ed amministrative in cui occorrerà che ogni partito si esprima, a partire dagli amici

della lega, che hanno il loro fantasma in Papalia, ma non sono soddisfatti di aver avuto un'adesione forte, da parte mia soprattutto, a loro sostegno e sono pronti a massacrare il mafioso Dell'Utri per dire: « Siamo il partito del nord e non il partito della mafia ». Questa è politica, non è il voto di coscienza.

Soltanto il voto segreto può ristabilire la storia, la cultura, la civiltà, il rispetto della coscienza, quello che per quaranta anni in quest'aula è stato il segnale di un metodo, del rispetto delle persone al di là delle questioni politiche. Eppure, il voto palese è il voto della trasparenza. Spero che forza Italia abbia il coraggio di chiedere il voto segreto per restituire la coscienza ai singoli parlamentari e consentire un voto individuale e non legato agli schieramenti, ai partiti e al ricatto elettorale.

D'altra parte, se analizzo con attenzione questa vicenda, individuo vari elementi: vedo un uomo e a tale proposito richiamo ancora all'amico Bielli, un tenace sostenitore della necessità dell'arresto per il criminale Dell'Utri, la memoria di Tito Balestra, cioè la chiarezza dei poeti, la loro lucidità e la loro intuizione, che è molto più alta di quella dei magistrati. Basta leggere Manzoni e dimenticare Caselli per sapere cosa sono i pentiti.

Il più grande poeta italiano, che scrive in lingua milanese e non è in nessun modo uomo di destra ma, anzi, militante in una sinistra umanistica e illuminata — e che certamente l'amico Bielli conosce —, Franco Loi, poeta di lucidissima intuizione, amico di Tito Balestra, si è espresso con serenità dicendo: « Conosco Marcello da almeno trent'anni; so che è un uomo onesto, so che le sue azioni sono chiare, so che il suo comportamento è tutto meno che mafioso ».

L'intuizione di quel poeta dovrebbe guidare il tuo voto nella tua coscienza, Bielli, e non la volontà di arrestare, sempre e comunque, per il sospetto di reati che non ci sono. Avete tenuto in libertà, nell'accordo fra l'area di sinistra guidata dal Presidente della Camera e i magistrati di Palermo, Andreotti, incrimi-

nato nel documento dell'antimafia presieduta da Violante, quando si diceva che la DC era la mafia. Allora fu Mastella a dire che in realtà solo qualche corrente, e non tutta la DC, era la mafia. Soltanto in quel modo si è arrivati ad incriminare, per tutti, in un partito di cui era stato luce e guida, Giulio Andreotti, senza che mai vi fosse il coraggio, da parte dei giudici da te tanto amati, di chiederne l'arresto.

Abbiamo la poesia di un uomo che intuisce la natura profonda di quello che io so per certo essere un uomo onesto, come testimonianze formidabili del mondo dell'imprenditoria, delle persone corrette, dell'Italia che lavora, dell'Italia che fa, e non che distrugge, hanno dichiarato in questi anni (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*)! Non c'è un solo uomo di valore che non sia un ladro, un pentito, un assassino, un criminale o un magistrato di Palermo che abbia dubitato dell'integrità morale di Marcello Dell'Utri, a partire da un altro vostro amico di parte politica, quell'Umberto Eco, primo scrittore italiano, che è presidente della mafiosa biblioteca di via Senato, fondata da un uomo di cultura qual è Dell'Utri. La cultura deve prevalere, non possiamo continuamente essere travolti dalla violenza e dalla miseria della mafia, dei film sulla mafia, del fatto che l'Italia vuol dire la mafia! Quando c'è qualcuno che lavora e che funziona, vuol dire che è mafioso! Se è Berlusconi, è mafioso; se è Andreotti, è mafioso; se è Dell'Utri, è mafioso! Mafiosi sono quei politici che fanno campagna elettorale appoggiandosi a magistrati a loro volta inquisiti per mafia! Vergogna, questa è la vergogna (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*)!

Chiedo a questo Parlamento non di giudicare... Ciofecca, Cirfeta e sua nonna, bensì di rispettare le proprie guarentigie per una ragione di fondo che è la seguente: se è vero che Dell'Utri ha commesso un reato — che non ha commesso —, è vero che per individuare quel reato i magistrati hanno commesso una serie di

reati intollerabili contro la Costituzione! Qui si tratta non di valutare (questo è il vero punto) ma di esecrare pubblicamente, come io faccio ogni giorno, perché un parlamentare, caro Bielli, a meno che non sia nell'Unione Sovietica e con il KGB, non può essere peditato, spiato, fotografato dalla DIGOS, non può essere intercettato! Non si possono inviare alla Camera dei deputati intercettazioni illegali e anticostituzionali, se non con la paura e la ritrosia di questa Giunta nel dichiarare irricevibili...

PRESIDENTE. Onorevole Sgarbi, dovrebbe concludere perché lei ha esaurito il tempo assegnatole complessivamente.

VITTORIO SGARBI. ...quei documenti in cui i magistrati propongono l'indicazione di reati contro la legge.

Il dato di fondo è che l'intercettazione è proibita dalla Costituzione e qui abbiamo un cittadino, che è anche parlamentare, non è...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Sgarbi (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale e misto-CCD*).

GUSTAVO SELVA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVO SELVA. Signor Presidente, dal programma che lei ha annunciato risulta che noi voteremo intorno alle ore 16. Poiché penso che tutti i colleghi siano interessati ad assistere, anzi doverosamente dovrebbero assistere, trattandosi di una vicenda molto delicata, ai lavori dell'aula, le chiedo di far sconvocare le Commissioni perché altrimenti corriamo il rischio di trovarci in pochi a partecipare a questo importante dibattito.

PRESIDENTE. Penso che poi, sicuramente, ci saranno molti colleghi presenti in aula; comunque prendo atto della sua richiesta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gasparri. Ne ha facoltà.

MAURIZIO GASPARRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei utilizzare i minuti che ho a disposizione per richiamare la vostra attenzione su una vicenda connessa a questo ruolo dei pentiti o cosiddetti collaboratori di giustizia, che diventa centrale in quella di cui ci stiamo occupando, anche alla luce degli ultimi fatti. Per altro voglio invitare a riflettere taluni che hanno una visione altalenante di questi collaboratori, a seconda delle tesi che sostengono. Per questo motivo voglio fare riferimento ad un'altra vicenda, che non ha nulla a che fare con quella in esame: mi riferisco al caso che ha investito la procura di Palermo, il caso Lo Forte.

Ricordo, con inquietanti interrogativi, il cambiamento delle posizioni di Siino, un collaboratore di giustizia. Costui in un primo tempo ha offerto testimonianze negative nei confronti del dottor Lo Forte, numero due della procura della Repubblica: si è, dunque, avviato un procedimento a Caltanissetta (ancora in corso); successivamente la procura di Palermo (lo dico per rammentare le illegalità, visto che poco fa il collega Sgarbi ne ha parlato) ha indagato su una vicenda che riguarda se stessa prima ancora che le carte passassero a Caltanissetta e Siino, da critico accusatore di Lo Forte, diventasse critico nei confronti dell'Arma dei carabinieri che aveva raccolto le accuse.

Il Parlamento dovrebbe indagare su cosa fa la procura di Palermo nei confronti dei collaboratori di giustizia, i quali vengono considerati attendibili o inattendibili a seconda delle circostanze e delle convenienze; ho citato il caso di Siino e di Lo Forte perché si tratta di una vicenda altra, che dimostra come vi debba essere cautela nel giudizio, proprio perché accadono fatti inquietanti.

Sulla vicenda specifica riguardante il collega Dell'Utri, vorrei richiamare un'altra autorevole presa di posizione: quella di Tommaso Buscetta. Non possiamo considerare Buscetta in taluni casi come la

Cassazione o come l'elemento sul quale si fondano processi importantissimi (mi riferisco al caso Andreotti e al suo significato politico), reputandolo credibilissimo ed in altri casi come un soggetto cui non credere assolutamente. Se Buscetta è Cassazione in alcuni casi, che lo sia anche in questo!

Vediamo quale è stato il ruolo di Tommaso Buscetta nella vicenda che interessa il collega Dell'Utri. Buscetta, deponendo al processo in corso a Palermo nei confronti di Marcello Dell'Utri, il 1° febbraio scorso ha affermato — usando più volte l'avverbio « categoricamente » — di non aver mai sentito parlare, in seno all'associazione mafiosa denominata Cosa nostra, di Marcello Dell'Utri e di Silvio Berlusconi. Quanto alle voci propalate da altri pentiti, sentiti nel corso del processo, circa incontri che vi sarebbero stati a Milano tra Dell'Utri, Berlusconi ed il boss mafioso Bontade — considerato uno dei personaggi più eminenti di Cosa nostra —, Tommaso Buscetta ha dichiarato di non averne mai avuto notizia, nonostante sia stato amico di Bontade e ne abbia ricevuto le confidenze; nonostante abbia avuto una conoscenza intima, interna e profonda, di queste vicende, avendo addirittura condiviso la stessa abitazione, lo stesso domicilio e lo stesso rifugio con Bontade. Si tratta, quindi, di una conoscenza non semplicemente storica; non si tratta di un racconto, come quelli che tanti collaboratori di giustizia rendono in carcere, del tenore « quello mi ha detto » o « quello mi ha riferito »; no, si tratta delle dichiarazioni di una persona che ha vissuto con un'altra, condividendo con essa — con l'intensità di tali sodalizi mafiosi — esperienze, confidenze e quant'altro.

Allora, qual è la verità: quella che dice Buscetta, oppure no? Non possiamo, colleghi, considerare, riguardo ai collaboratori di giustizia, attendibili alcune dichiarazioni ed altre no. È vergognoso che quanto detto da Tommaso Buscetta il 1° febbraio scorso non abbia avuto l'eco che avrebbe meritato sugli organi di informazione! Se andiamo a vedere la campagna

di informazione montata su altre dichiarazioni di Buscetta relative ad altre vicende, rileviamo quanto sia grave la sottovalutazione delle affermazioni sul ruolo di Dell'Utri. Tra l'altro, Buscetta ha aggiunto altre considerazioni riferite anche a Cinà, un coimputato nel processo, affermandone un ruolo assolutamente marginale, essendo stato addirittura « posato » — termine che si usa negli ambienti delle organizzazioni mafiose — e non avendo potuto avere, quindi, un ruolo di investitore, di ambasciatore o di gestore di investimenti di Cosa nostra presso le aziende che fanno capo a Berlusconi o a Dell'Utri. Questi sono i fatti.

A questo punto, chiedo soprattutto ai colleghi della Giunta, che hanno avuto più di noi — per dovere — la possibilità di approfondire le carte, come si debba valutare la circostanza non secondaria della testimonianza di Buscetta. Si tratta, peraltro, di una persona che in questa fase, anche per i noti problemi di salute, non credo abbia un interesse specifico a fare tali dichiarazioni. O, forse, è strumentalizzato anche lui — si vorrebbe casomai sottendere — a dire cose non rispondenti alla verità?

Ritengo, dunque, che su questo fatto si debba riflettere ulteriormente. Del resto il processo andrà avanti. Qui stiamo parlando dell'arresto, di una scelta gravissima; non ripeterò le motivazioni espresse dall'onorevole Sgarbi e da altri colleghi che mi hanno preceduto o dalla relazione del collega Berselli — si tratta di considerazioni che personalmente condivido con intima convinzione —, ma voglio fare una riflessione, anche nei confronti dei colleghi più convinti della necessità dell'arresto: a questo punto, se Buscetta non è credibile, cari colleghi della sinistra, dovete riscrivere pagine intere di storia italiana!

Infatti, delle due l'una: o una persona è attendibile in ogni caso, oppure dice il falso, per cui è necessario rivedere tante cose. Ho voluto citare l'inquietante caso Siino anche alla luce delle recenti analisi, a parte la valutazione delle ultime carte,

che addirittura potrebbe confermare la validità della tesi difensiva, nonché la debolezza di queste indagini, caratterizzate da carte predisposte ad orologeria, da un determinato uso del collaboratore, nonché da pressioni che vengono fatte su alcune persone. Su questo vorremmo che si puntassero i riflettori: sui collaboratori che cambiano versione per capire a seguito di quali pressioni e di quali sollecitazioni ciò avvenga.

Penso allora che vi siano tutti gli elementi per respingere questa richiesta di arresto, ma anche per chiedere a tutto il mondo dell'informazione perché la vicenda Buscetta e le sue affermazioni di febbraio non abbiano avuto l'eco che avrebbero meritato. È questo un ulteriore motivo che deve indurci a votare contro questa richiesta non solo per la difesa del Parlamento e per le valutazioni positive, che anch'io condivido, espresse sulla persona di Marcello Dell'Utri, ma anche e soprattutto per il modo in cui si conducono queste indagini, sottovalutando alcune dichiarazioni rese in sede processuale ed alimentando invece il *fumus persecutionis* con carte su carte, con un polverone che disorienta l'opinione pubblica, la quale deve invece essere messa in condizione di valutare un fatto chiaro e certo come le affermazioni di Buscetta...

PRESIDENTE. Onorevole Gasparri, deve concludere.

MAURIZIO GASPARRI. Concludo, Presidente.

Spero che tutti questi elementi portino la Camera ad esprimere un voto contrario alla richiesta di arresto (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rebuffa. Ne ha facoltà.

GIORGIO REBUFFA. Signor Presidente, non ho intenzione, nel mio breve intervento, di parlare degli uomini. Non parlerò di Marcello Dell'Utri né dei procuratori e sostituti procuratori di Pa-

lermo, mi interessa soltanto parlare delle istituzioni, del loro ruolo, dei loro compiti e del problema che abbiamo davanti. Degli uomini voglio soltanto dire una cosa: mi dispiace di nutrire una convinzione personale della non colpevolezza di Marcello Dell'Utri, perché avrei voluto difendere in quest'aula il diritto di un imputato ad avere un procedimento giusto, legale e costituzionale.

Per quanto riguarda le istituzioni, dirò innanzitutto che già ieri mi sarei aspettato che gli ulteriori equivoci e l'ulteriore polvere sollevati su questo caso fossero eliminati e che chi di dovere — non so se la Giunta o la Presidenza della Camera — dichiarasse irricevibili gli ulteriori documenti, i quali riaprono un procedimento che si avviava alla conclusione. La seconda cosa, che è forse la più importante, riguarda l'espressione, così brutta e curialesca, *fumus persecutionis*, che non è una « intenzione » di persecuzione. L'analisi sull'esistenza del *fumus persecutionis* serve soltanto a garantire l'Assemblea e l'intero Parlamento e riguarda un comportamento, rintracciabile nelle carte, che possa ledere le prerogative e le immunità che spettano a ciascun parlamentare.

Questo *fumus* esiste nelle carte, io non ho dubbi. Quando si chiede l'arresto di un cittadino soltanto per il suo *status* di parlamentare, soltanto perché, essendo parlamentare, può porre in essere un inquinamento delle prove che, tra l'altro, è riferito ad una tipica attività dei parlamentari, come quella di concedere un'intervista, allora affermo che non c'è solo il *fumus persecutionis*, ma anche elementi che non attaccano soltanto Marcello Dell'Utri, ma le immunità e le prerogative del Parlamento (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

Mi auguro che, al di là delle considerazioni giuridiche che sono state svolte da molti colleghi, questo Parlamento ritrovi finalmente, dopo tanti episodi di pavidità, due motivi d'orgoglio. Il primo è quello di dare allo *status* di parlamentare, indipendentemente dalla persona cui è attribuito, la dignità e le immunità che da duecento anni in tutto l'occidente sono garantite. Il